

Allegato "A" all'atto n. 8666 di repertorio e n. 6560 di raccolta

STATUTO SOCIALE

della

EUR TEL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"EUR TEL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in forma abbreviata "EUR TEL S.R.L."

2) - La Società ha sede nel Comune di Roma.

La Società può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

3) - La Società ha per oggetto:

- la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione, la commercializzazione, l'installazione, senza limiti territoriali, di attività e servizi telematici con i relativi impianti, di software, di sistemi informatici, elettronici e di telecomunicazione, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie nonché lo svolgimento delle relative attività, anche indirettamente, connesse;

- la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la fornitura, la gestione, la commercializzazione, senza limiti territoriali, di servizi, apparati, sistemi ed in genere di soluzioni di IT (Information Technology) ed ITC (Information Communication Technology).

Quanto sopra a favore di Pubbliche Amministrazioni, di aziende a capitale pubblico, privato o misto, di privati e di utilizzatori finali.

La Società potrà richiedere ed ottenere tutte le licenze, le concessioni, i permessi ed ogni altra autorizzazione necessaria od utile per realizzare il proprio oggetto sociale, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazione per servizi globali, per trasmettere messaggi in voce, dati, video e per altri servizi di information technology, nonché procedere all'allestimento e gestione di spazi ed immobili dedicati allo svolgimento della propria attività.

Le attività di cui sopra potranno essere compiute sia in proprio sia per conto terzi.

La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e finanziarie utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire, che svolgano attività rientranti nell'oggetto sociale o comunque rispetto ad esse connesse, complementari ed analoghe.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art.106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

4) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE E CONFERIMENTI

5) Il capitale della società è di Euro 1.924.068,00.= (un milione novecentoventiquattromila sessantotto virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

6) - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 {otto} giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

DIRITTI E DOMICILIO DEI SOCI

7) - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo contraria specifica determinazione ai sensi del 2° comma dell'art. 2468 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8) - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili tra soci.

Il socio che intenda trasferire, in tutto od in parte, a terzi non soci, con atto inter vivos, la propria partecipazione, sarà obbligatoriamente tenuto ad offrire in prelazione agli altri soci la partecipazione oggetto del prospettato trasferimento.

A tale scopo, il socio dovrà inviare con raccomandata A/R apposita denuncia a ciascuno degli altri soci ed anche al Consiglio di Amministrazione per conoscenza, restando inteso che la denuncia dovrà, a pena di inefficacia della stessa, espressamente indicare:

- a) la quota oggetto del prospettato trasferimento ed il relativo valore nominale;
- b) i dati identificativi del terzo in favore del quale vorrebbe realizzarsi il prospettato trasferimento;
- c) il prezzo richiesto e le relative modalità di pagamento;
- d) tutte le altre condizioni anche accessorie del prospettato trasferimento;
- e) l'invito agli altri soci ad esercitare la prelazione sulla partecipazione oggetto del prospettato trasferimento entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della denuncia.

Ciascuno degli altri soci avrà diritto di esercitare la prelazione per l'acquisto, a parità di condizioni, di una frazione della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento corrispondente alla percentuale del capitale sociale da esso detenuta nella società, avendo a tal fine l'onere di

manifestare la volontà di avvalersi della prelazione entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della denuncia di cui al comma che precede, con comunicazione da trasmettersi con raccomandata A/R al socio proponente e per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione.

Nella stessa comunicazione dovrà altresì essere specificamente indicata, a pena di decadenza, l'eventuale intenzione del socio in questione di rendersi acquirente, a parità di condizioni, anche delle altre frazioni della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento per le quali altri soci non abbiano eventualmente esercitato il diritto di prelazione, restando sin d'ora inteso che coloro che abbiano manifestato tale intenzione dovranno concorrere all'acquisto di tali frazioni proporzionalmente.

Qualora il diritto di prelazione fosse esercitato solo da alcuni degli altri soci e nessuno di questi abbia manifestato l'intenzione di rendersi acquirente anche delle frazioni della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento per le quali altri non abbiano eventualmente esercitato la prelazione, le comunicazioni effettuate al socio proponente si intenderanno come mai eseguite e quest'ultimo potrà pertanto procedere al prospettato trasferimento.

Il socio proponente potrà senz'altro procedere al prospettato trasferimento anche nel caso in cui nessuno degli altri soci si fosse avvalso del diritto di prelazione nel termine a ciascuno di essi assegnato.

Nei casi di cui ai due commi che precedono, tuttavia, il prospettato trasferimento dovrà essere concretamente perfezionato, a pena di decadenza, entro 90 (novanta) giorni solari dalla scadenza del termine assegnato a quello degli altri soci cui sia pervenuta per ultimo la denuncia del socio proponente, restando inteso che, decorso inutilmente tale termine, il socio proponente sarà tenuto ad inviare agli altri soci una nuova denuncia e che questi ultimi potranno dunque nuovamente avvalersi del diritto di prelazione di cui innanzi.

Qualora, invece, ciascuno degli altri soci abbia esercitato il diritto di prelazione o, comunque, almeno uno di quelli che abbiano esercitato tale diritto abbia al contempo manifestato l'intenzione di rendersi acquirente anche delle frazioni della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento per le quali altri soci non abbiano eventualmente esercitato la prelazione, il perfezionamento del trasferimento della partecipazione del socio proponente dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine assegnato a quello degli altri soci, tra quelli che abbiano esercitato la prelazione, cui sia pervenuta per ultimo la denuncia dello stesso socio proponente.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono troveranno applicazione anche nel caso in cui un socio intenda trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione a titolo gratuito, oppure mediante permuta oppure nell'ambito del trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda o conferendo la stessa partecipazione a capitale di altra società. In tali casi:

- a) la denuncia varrà ad ogni effetto quale proposta contrattuale formulata agli altri soci per la cessione in favore degli stessi della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento per un corrispettivo complessivo pari

alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) la comunicazione con cui gli altri soci abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione varrà ad ogni effetto quale accettazione della proposta contrattuale del socio proponente;

c) i soci che avranno esercitato la prelazione dovranno versare al socio proponente il corrispettivo complessivo sopra indicato all'atto del materiale trasferimento delle partecipazioni che dovrà avvenire mediante atto pubblico a rogito di notaio indicato dal socio cedente ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine assegnato a quello degli altri soci, tra quelli che abbiano esercitato la prelazione, cui sia pervenuta per ultimo la denuncia dello stesso socio proponente.

Il trasferimento di una partecipazione effettuato da un socio in violazione delle previsioni di cui al presente articolo sarà privo di qualsivoglia effetto nei confronti della Società, cosicché il terzo acquirente non sarà tra l'altro legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali.

DIRITTO DI RECESSO

10) - Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, compete al socio che non abbia consentito:

- la proroga del termine di durata della società ove non sia prevista una durata illimitata;

- all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori, a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo all'effettivo rimborso al socio della partecipazione.

11) - Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) - Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già previsto dalla legge:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca degli amministratori.

Spetta alla decisione dei soci, fintantoché lo Stato Italiano detiene

direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'articolo 2359 primo comma n. 1 cod. civ., autorizzare l'organo amministrativo ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di Legge;

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile.

13) - Con riferimento alle materie di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 12) nonché negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

14) - Le deliberazioni, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o che per legge, per statuto o per richiesta di uno o più amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale debbano essere adottate con deliberazione assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla medesima.

15) - Le decisioni dei soci, sia in forma assembleare che in forma non assembleare, sono adottate con i rispettivi quorum costitutivi e deliberativi e le maggioranze previsti dalla legge.

16) - Tutte le decisioni dei soci tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Codice Civile.

17) - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

18) - L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

- a) lettera spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) messaggio telefax o di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima della data della adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla società; i soci dovranno prima dell'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

19) - In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, e tutti i partecipanti sono informati, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Diritto di intervento all'Assemblea

20) - Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese competente alla data in cui dovrebbe essere presa la deliberazione.

Rappresentanza

21) - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da chiunque.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

Presidenza

22) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal più anziano degli amministratori ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

23) - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal Presidente.

Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'Assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni.

24) - Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

25) - L'Amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci, sino ad un massimo di cinque membri nominati dai soci.

La composizione dell'organo amministrativo, qualora sia collegiale, deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina che potrà essere anche a tempo indeterminato e fino a dimissioni dell'amministratore o a revoca da parte dell'Assemblea.

Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 32 - finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni, di legge e regolamentari, vigenti in materia di equilibrio tra i generi - trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi dell'organo amministrativo, ove collegiale, all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

26) - Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, l'Assemblea in sede di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore con poteri disgiunti o congiunti con altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Consiglio di amministrazione

27) - Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente nel caso in cui non vi abbiano già provveduto i soci in sede di costituzione o all'atto della nomina.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente, se nominato, fa fede di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

28) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dai sindaci o dal revisore se nominati.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o al Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con

telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Le adunanze del consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

29) - Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi membri.

30) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

31) - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai membri del Consiglio di Amministrazione devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, le deliberazioni sono valide se adottate all'unanimità.

Sostituzione degli amministratori

32) - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli amministratori cessati.

Gli amministratori così sostituiti rimangono in carica fino alla durata prevista per gli amministratori precedentemente nominati.

Rappresentanza della società

33) - La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano in via disgiunta al Presidente ed all'Amministratore Delegato. Nel

solo caso di assenza e/o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti, ad uno o più amministratori, a dipendenti della Società o a terzi.

La rappresentanza legale spetta altresì all'Amministratore Unico o agli Amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità e limiti con i quali esercitano il potere di amministrazione.

34) - L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Poteri di amministrazione

35) - All'organo amministrativo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nonché di disposizione salvo quanto per legge e per statuto è riservato all'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo delibera inoltre sulla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C..

36) - Il Consiglio di Amministrazione, previa decisione dei soci a termini dell'art. 12 n. 2 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di Legge, indicate dalla decisione dei soci, determinandone in concreto il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'Amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'art. 2381, comma secondo Codice Civile, attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

L'Amministratore cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra può rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

Compensi

37) - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso

annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima. È vietata la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti dell'organo amministrativo.

La carica di Vice Presidente non dà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente, nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui all'articolo 36, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma Codice Civile.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

38) - Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui i soci lo ritengano opportuno, la revisione legale dei conti è esercitata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci.

L'Assemblea può, altresì, nominare, ai sensi dell'art. 2477 Codice Civile, un Sindaco Unico e ne determina il compenso.

In caso di nomina del Collegio Sindacale ad esso si applicheranno le disposizioni in tema di società per azioni.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni, di legge e di regolamento, vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le disposizioni di cui al presente articolo - finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni, di legge e regolamentari, vigenti in materia di equilibrio tra i generi - trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

E' vietata la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti e di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione di Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Ogni richiamo effettuato nel presente statuto ai Sindaci ed al Collegio Sindacale è da intendersi integrato con l'indicazione del Sindaco Unico.

39) - Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un Revisore scelto a norma di legge. Il Revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale.

BILANCIO E UTILI

40) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora

la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

41) - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

FINANZIAMENTI SOCI

42) - I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società sia in conto capitale sia a fondo perduto sia ad altro titolo che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta del risparmio, e in particolare con le modalità di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e di ogni altra successiva disposizione normativa od altre delibere del sopra citato Comitato in merito, nonché in ottemperanza ad eventuali disposizioni delle Autorità competenti in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario, fermo restando quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 43, 1° comma e 95, 2° comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

43) - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci ai quali, salva diversa delibera dell'Assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

RINVIO

44) - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni speciali in materia.

FIRMATO: RICCOBELLI Agostino - Notaio Fabrizio CAPPuccio (IMPRONTA DEL SIGILLO).

La presente copia composta di quattro fogli e' conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 11 gennaio 2023